

PARERE MOTIVATO
n.8 del 27 Gennaio 2020

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il "Piano di Recupero per l'ampliamento e il riordino dei volumi abbandonati con complessiva razionalizzazione della viabilità di accesso all'area di Via Piave a seguito di accordo di programma". Comune di Crocetta del Montello (TV). Ditta A.C. s.r.l.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 gennaio 2020 come da nota di convocazione in data 20 gennaio 2020 prot. n.25240 e poi rinviata al giorno 27 gennaio 2020 come da nota di prot. n.33020 del 23.01.20;

ESAMINATA la documentazione che l'Ufficio SUAP del Comune di Crocetta del Montello con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.440437 del 14.10.2019, ha fatto pervenire, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Recupero per l'ampliamento e il riordino dei volumi abbandonati con complessiva razionalizzazione della viabilità di accesso all'area di Via Piave a seguito di accordo di programma, ditta A.C.srl;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.69 del 10.01.20 assunto al prot. reg. al n.10187 del 10.01.20 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- Parere n.1117 dell'8.01.20 assunto al prot. reg. al n.8922 del 9.01.20 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 223/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE Oggetto della presente istanza, ai sensi di quanto evidenziato nella DGC n. 84 del 01.10.2019, è il "*Piano di Recupero per "Ampliamento e riordino dei volumi abbandonati con complessiva razionalizzazione della viabilità di accesso/recesso all'area di via Piave", a seguito accordo di programma (ex art. 6 – L.R. 11/2004), ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 11/2004" - Comune di Crocetta del Montello*".

Non sono quindi oggetto della presente verifica di sostenibilità ambientale, né l'Accordo di Programma, né la Variante al PI, entrambi richiamati in varie parti della documentazione esaminata, ma esclusivamente il "*Piano di Recupero per "Ampliamento e riordino dei volumi abbandonati con complessiva razionalizzazione della viabilità di accesso/recesso all'area di via Piave*".

Il Piano Urbanistico Attuativo presentato dalla ditta A.C. Srl, è finalizzato all'ampliamento della volumetria e a espandere lo spazio scoperto e coperto da destinare alla logistica (magazzini, carico-scarico) e a uffici. L'azienda svolge la propria attività agro-industriale in viale Antonini n. 9, in uno stabilimento posto all'esterno dell'ambito di PUA, dove attua un'attività enologica a ciclo completo; il Piano di Recupero prevede la riqualificazione di due aree, area ex-stabilimento Buratto ed ex-scuole professionali, queste ultime, secondo quanto dichiarato dal Valutatore nel RAP, inserite nel PUA a seguito di approvazione della variante al Piano degli Interventi, DCC 23/2018. Secondo quanto evidenziato nella documentazione esaminata, l'area dell'ex stabilimento Buratto è stata oggetto di bonifica ambientale mediante la rimozione della copertura costituita da pannelli in fibro - amianto e la completa demolizione dei fabbricati (rif. SCIA n. 01792940262 – 16112015 - 1522 del 25/11/2015); nel resto dell'area è in corso la demolizione dei fabbricati delle ex-scuole professionali (rif. SCIA 01792940262 – 16012018 - 2056 del 18/01/2018). Il progetto del PdR prevede la completa riqualificazione e il riordino dei volumi dell'ex-stabilimento Buratto e delle ex scuole professionali ed è finalizzato alla razionalizzazione dell'attività dell'Azienda; è prevista la realizzazione di due corpi fabbrica adiacenti.



Si prevede lo spostamento nei nuovi edifici e la riorganizzazione degli accessi, con l'obiettivo di decongestionare viale Antonini dai flussi di traffico pesante, dirottati su via Piave, garantendo la separazione dei livelli di traffico pesante da quelli riguardanti la mobilità locale di penetrazione nel quartiere residenziale che si attesta su viale Antonini. Complessivamente, il PdR è relativo a una superficie territoriale di 20.542 mq, dove è realizzabile una superficie coperta pari a 7.200 mq, con fabbricati aventi un'altezza massima pari a 11,00 m e con destinazioni d'uso produttive e terziarie. Secondo quanto evidenziato nella documentazione esaminata, il PdR prevede un ampliamento a funzione di logistica e di uffici di un'attività già in essere e non sono previsti ampliamenti delle attività produttive, rimanendo inalterata la produzione, come pure il numero di mezzi pesanti e leggeri giornalieri. L'uscita dei mezzi rimane sempre su via Piave e il nuovo polo logistico non incrementa in modo apprezzabile l'attuale livello di traffico e non varia l'utilizzo della viabilità pubblica. L'attività di logistica e di uffici non richiede approvvigionamenti idrici a scopo industriale, non vi sarà produzione di scarichi di acque di lavorazione e quindi non sono previsti pozzi o scarichi. Lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture avverrà nel primo sottosuolo e comunque nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale di tutela delle acque (PTA). Le aree pavimentate sono utilizzate per la sola viabilità e non sono previste movimentazioni o stoccaggi di materiale dilavabile: le acque sono disperse al suolo con l'impiego di trincee drenanti. Le acque di prima pioggia sono stoccate in apposite vasche e poi trattate prima della dispersione, come previsto dal PTA e le vasche di prima pioggia fungono anche da dispositivo di separazione e stoccaggio di liquidi leggeri. Complessivamente e in considerazione della tipologia dei nuovi volumi previsti, logistica e spazi direzionali, dalle norme di Piano, il Valutatore nella documentazione esaminata non ipotizza specifici rischi per la salute umana ed evidenzia come gli unici rischi esistenti siano collegati al normale utilizzo della rete stradale afferente all'area e relativa incidentalità. Inoltre, l'ambito oggetto di Piano è una porzione di tessuto urbano compresa al margine di zone già edificate/urbanizzate e delimitata da strade asfaltate. Secondo quanto evidenziato nella documentazione esaminata, in termini di vulnerabilità, l'ambito non presenta peculiarità ambientali, specie o habitat naturali particolari, né emergenze colturali, culturali o paesaggistiche. Il PdR prevede inoltre specifiche aree da destinare a verde di arredo e mitigazione, da progettare e attuare in fase esecutiva, volte a migliorare l'inserimento ambientale delle nuove strutture e a migliorare la vivibilità ambientale del contesto. Secondo quanto indicato nel RAP integrato, dovrà essere garantita e mantenuta la positività del bilancio energetico funzionale per l'ambito coinvolto e quindi uno status finale compatibile sotto l'aspetto ambientale. Nel RAP integrato il Valutatore, al fine della verifica della sostenibilità ambientale del PUA, considera le "mitigazioni" degli effetti potenziali attesi dall'applicazione del Piano, derivanti dai contenuti progettuali volti anche al mantenimento e miglioramento di aree verdi, garantendo una quota di permeabilità naturale del suolo. Sono garantiti inoltre il controllo e la gestione delle acque in termini di sicurezza idraulica e la riqualificazione architettonica dei volumi.

Considerato che, secondo quanto evidenziato dal Valutatore nel RAP, la richiamata "bonifica ambientale" constava, esclusivamente, nella rimozione della copertura costituita da pannelli in fibro - amianto e della colla di pavimentazione contenente amianto, individuata solo in fase di demolizione degli edifici, si prescrive che l'attuazione di quanto previsto nel PdR sia subordinato al positivo parere da parte dell'AULSS n. 2 - "Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro" relativamente al trasmesso "Piano di Lavoro" (D.Lgs. 81/08 art. 256 comma 5 - come modificato dall'art.118 D.Lgs. 03/08/2009 nr. 106) e comunque al corretto completamento delle operazioni di bonifica ambientale con rimozione di amianto dagli immobili preesistenti ai sensi della normativa vigente.

Secondo quanto evidenziato nelle Norme di Piano, "Tutte le reti tecnologiche indicate nelle apposite tavole di progetto dovranno essere realizzate interrato nel rispetto della normativa vigente. Potranno essere autorizzate eventuali variazioni dovute a motivate esigenze funzionali. La relativa Variante al PUA sarà approvata dalla Giunta Comunale una volta acquisito il parere degli enti erogatori dei servizi interessati. Tutte le reti dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da



parte degli Enti gestori del servizio.”.

Inoltre, il Valutatore nel RAP dichiara che, “Le reti sono tutte disponibili nelle immediate vicinanze, saranno adeguatamente potenziate e collegate alle infrastrutture esistenti.”.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca, in data 27 gennaio 2020, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità esaminata non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate tutte le considerazioni, mitigazioni e compensazioni previste dal RAP integrato esaminato e nell'“ALLEGATO 2 - Documentazione relativa alla bonifica ambientale amianto su ambito PUA” e previo recepimento delle prescrizioni derivanti dalla relazione istruttoria stessa, mettendo in atto, inoltre, in fase di attuazione, tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste, nonché recependo le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca n. 223/2019.

VISTE


- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Recupero per l'ampliamento e il riordino dei volumi abbandonati con complessiva razionalizzazione della viabilità di accesso/recesso all'area di Via Piave a seguito di accordo di programma”. Comune di Crocetta del Montello, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che venga ottemperato a quanto previsto nel RAP integrato esaminato e nell'“ALLEGATO 2 - Documentazione relativa alla bonifica ambientale amianto su ambito PUA”.

Il presente parere:

- è limitato esclusivamente al “Piano Urbanistico Attuativo presentato dalla ditta A.C. Srl – per ampliare la propria volumetria ed espandere lo spazio scoperto e coperto da destinare alla logistica (magazzini, carico-scarico) e a uffici, in Comune di Crocetta del Montello”;
- è subordinato al potenziamento, qualora necessario e comunque al collegamento di tutte le reti tecnologiche alle infrastrutture esistenti, secondo quanto evidenziato dal Valutatore nel RAP;
- è subordinato al rispetto delle indicazioni, prescrizioni, raccomandazione e comunque dei contenuti del RAP integrato esaminato e dell' “ALLEGATO 2 - Documentazione relativa alla bonifica ambientale amianto su ambito PUA”, delle relazioni specialistiche richiamate nel RAP esaminato, soprattutto con riferimento ai parametri utilizzati per la determinazione semi-quantitativa degli effetti antropici generati (flussi antropici e di traffico generati, emissioni, rumori ...) e delle misure previste nella documentazione esaminata al fine di garantire la prevista positività del bilancio energetico funzionale per l'ambito coinvolto e quindi uno status finale compatibile sotto l'aspetto ambientale, in considerazione della sicurezza e salute umana, oltre che della compatibilità del Piano con le matrici ambientali considerate.



Prima dell'attuazione delle previsioni del PdR, le richiamate operazioni di "bonifica ambientale" come individuate nel RAP integrato e nell'"ALLEGATO 2 - Documentazione relativa alla bonifica ambientale amianto su ambito PUA", devono risultare completamente concluse e certificate dalla competente autorità.

In fase di attuazione

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP;
- devono essere rispettate le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale, dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

prescrivendo:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Zerynthia polyxena, Phengaris arion, Coenonympha oedippus, Lopinga achine, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Aquila chrysaetos, Falco columbarius, Falco peregrinus, Crex crex, Burhinus oediconemus, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus;*
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie) e con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo), unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Crocetta del Montello, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.



- Nel caso in cui dovessero essere individuati materiali non riconducibili alle normali matrici e caratteristiche chimico – fisiche del sottosuolo, devono essere attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Si raccomanda che le operazioni di movimentazione di terre e rocce da scavo siano eseguite nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti (D.Lgs. 152/2006, D.M. 161/2012, L. 98/2013, D.P.R. 120/2017 e s.m.i.) e che gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di demolizione e costruzione vengano gestiti conformemente alla normativa di riferimento (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., D.M. 05.02.1998 e s.m.i.).

Qualsiasi modifica planivolumetrica e gestionale rispetto a quanto indicato nella documentazione esaminata, o che comporti una modifica ai quadri ambientali e ai relativi effetti considerati nel RAP integrato esaminato e relativo "ALLEGATO 2 - Documentazione relativa alla bonifica ambientale amianto su ambito PUA", deve essere sottoposta, per la parte in variante, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 223/2019

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante allo strumento urbanistico per pratica SUAP n. 01792940262-04102019-0921 - SUAP 2762 - 01792940262 - PUA - ditta A.C. s.r.l., nel Comune di Crocetta del Montello (TV)
Pratica n. 4318

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Eros Cavallin per conto della ditta A.C. s.r.l., trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 503285 del 22/11/2019;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23;

PRESO ATTO che l'intervento riguarda l'attuazione della Variante allo strumento urbanistico per pratica SUAP in Comune di Crocetta del Montello. Il progetto prevede la completa riqualificazione e il riordino dei volumi dell'ex-stabilimento Buratto e delle ex scuole professionali. L'intervento è finalizzato alla razionalizzazione dell'attività di Astoria vini, con il progressivo spostamento nei nuovi edifici e la riorganizzazione degli accessi, con l'obiettivo di decongestionare via Antonini dai flussi di traffico pesante, dirottati su via Piave, e di garantire la separazione dei livelli di traffico pesante da quelli riguardanti la mobilità locale di penetrazione nel quartiere residenziale che si attesta su via Antonini. E' prevista la realizzazione di due corpi fabbrica adiacenti (spazio logistico per 3.400 mq e palazzina uffici 1.500 + 400 mq). Cessione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria: parcheggio pubblico e viabilità pubblica mq. 988,00, verde pubblico attrezzato mq. 973,00. Superficie catastale complessiva di 20.542 mq.

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità e dell'illuminazione;

CONSIDERATO che sono presente le seguenti categorie di copertura del suolo "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "12190 - Scuole" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Coenonympha oedippus*, *Lopinga achine*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis*

longissimus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Aquila chrysaetos, Falco columbarius, Falco peregrinus, Crex crex, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus,

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie) e pendenza (di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

DÀ ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DICHIARA

che per la Variante allo strumento urbanistico per pratica SUAP n. 01792940262-04102019-0921 - SUAP 2762 - 01792940262 - PUA - ditta A.C. s.r.l., nel Comune di Crocetta del Montello (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Coenonympha oedippus*, *Lopinga achine*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Circaetus gallicus*, *Circus cyaneus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Burhinus oedicephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie) e con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo), unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Crocetta del Montello, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

dott. Corrado Soccorso
Venezia, lì 20.12.2019

Corrado Soccorso